

## Emendamento

oggetto: Proposta di emendamento alla proposta di delibera "variante all'art. 80 bis ricovero attrezzi da giardino del vigente regolamento edilizio, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 11/2004 e s.m.i.. Adozione", in ordine del giorno del consiglio comunale di Vigodarzere del 27 giugno 2014

Si propone di modificare il testo dell'articolo 80 bis del regolamento edilizio comunale con le seguenti modifiche / aggiunte.

### Art. 80 bis Ricoveri attrezzi da giardino

1. I ricoveri per gli attrezzi da giardino (in struttura lignea o in ferro, della superficie coperta massima di mq. 10 ed altezza massima di ml 2.20, con tetto a due spioventi e dotati di finestrelle per aerazione, uno per unità residenziale se in fabbricati con tipologia unifamiliare, bifamiliare o a schiera, uno per fabbricato con tipologia a blocco) e i pergolati aperti su tutti i lati e privi di copertura (altezza massima ml 2.60) non costituiscono superficie coperta e volume ai fini urbanistici nelle zone territoriali omogenee di tipo A, B, C ed E; tali manufatti potranno essere ubicati, con consenso espresso con dichiarazione scritta da parte dei proprietari confinanti, anche a distanza dai confini di proprietà e dai fabbricati (ma non dal ciglio stradale) inferiore al limite previsto per la specifica zona. Senza il consenso di cui sopra, devono essere installati ad almeno 1.5 ml dal confine di proprietà.

### **TESTO MODIFICATO:** (testo nuovo: colore rosso) testo emendamento verde

1. I ricoveri per gli attrezzi da giardino (in struttura lignea o in ferro, della superficie coperta massima di mq. 10 ed altezza massima di ml 2.20, con tetto a due spioventi e dotati di finestrelle per aerazione, uno per unità residenziale se in fabbricati con tipologia unifamiliare, bifamiliare o a schiera, uno per fabbricato con tipologia a blocco).

**2. Pergolati e pompeiane devono essere aperti su almeno un lato se addossati al corpo edilizio; se realizzati isolati devono avere tutti i lati liberi; devono essere privi di copertura permanente (altezza massima ml 2.40), non costituiscono superficie coperta e volume ai fini urbanistici nelle zone territoriali omogenee ad esclusione delle zone CD e D; tali manufatti potranno essere ubicati, con consenso espresso con dichiarazione scritta da parte dei proprietari confinanti, anche a distanza dai confini di proprietà e dai fabbricati (ma non dal ciglio stradale) inferiore al limite previsto per la specifica zona. Senza il consenso di cui sopra, devono essere installati ad almeno 1.5 ml dal confine di proprietà. Si conferma che l'installazione dei suddetti manufatti, di cui ai punti 1 e 2, è subordinata alla presentazione di una D.I.A./S.C.I.A.**

**E ammessa la copertura dei pergolati aperti e pompeiane (per una superficie massima così come prevista all'art. 103 comma 7.3.b) con elementi assemblati tra loro (ad esempio cannicciato, arelle, telo antigrandine, tende da sole, frangisole metallici, ecc.) tali da rendere possibile la loro rimozione previo smontaggio e non demolizione, nonché garantire la facile e completa rimovibilità degli stessi anche con l'ausilio di sistemi meccanici o automatizzati. ~~materiali quali: cannicciato, arelle, telo antigrandine traforato o tende da sole estensibili retrattili, automatiche con tempo impostabile per l'apertura e la chiusura giornaliera programmata o manuale meccanicamente azionabili. Sono ammessi sistemi del tipo frangisole metallici o simili azionabili sempre con sistema automatico con tempo impostabile per l'apertura e la chiusura giornaliera programmata o manuale meccanicamente azionabili. Non è ammessa la copertura totale o parziale con materiali rigidi e bloccati, teli stabili in PVC o impermeabili. L'installazione delle suddette coperture è subordinata alla presentazione di una comunicazione di Attività di Edilizia Libera, ai sensi del D.P.R. 380/2001 art. 6 comma 2 lett. a).~~**

Vigodarzere 25 giugno 2014

Moreno Boschello



---

OGGETTO: **EMENDAMENTO** ALLA VARIANTE ALL'ART. 80 BIS "RICOVERO ATTREZZI DA GIARDINO" DEL VIGENTE REGOLAMENTO EDILIZIO, AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE REGIONALE 11/2004 E S.M.I. ADOZIONE.

PARERI RESI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (SETTORE TECNICO)

- Io sottoscritto arch. Igor Callegari Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime **parere contrario** in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione, in quanto:

**L'emendamento proposto risulta di difficile lettura ed in contrasto con la Sentenza di Consiglio di Stato del 31.10.2013 n. 05265/2013, dalla quale deriva la modifica all'art. 80 bis del R.E.C. Inoltre elimina anche l'ultimo comma del testo modificato, che permette, per le sole coperture indicate, la presentazione di una comunicazione di Attività di Edilizia Libera ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 380/01. Pertanto non risulta indicato il provvedimento edilizio necessario a cui sono soggette".**

Lì 26.06.2014

Il Responsabile del Settore Tecnico  
f.to Arch. Igor Callegari

- Io sottoscritto rag. Vasco Saretta Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime parere **NON DOVUTO** in merito alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione.

Lì 26.06.2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
f.to rag. Vasco Saretta

- La sottoscritta dott.ssa Maria Rosaria Campanella, Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 12, comma 5 del Regolamento Comunale sui Controlli Interni, di cui alla DCC n. 13 del 9.4.2013, esprime **parere NON FAVOREVOLE sotto il profilo della legittimità** sulla proposta di deliberazione, tenuto conto del parere contrario del Responsabile del Settore Tecnico.

Lì, 26.06.2014

Il Segretario Comunale  
f.to dott.ssa Maria Rosaria Campanella

---